

17.10.2012

A7-0303/4

Emendamento 4

Markus Ferber

a nome del gruppo PPE

Elisa Ferreira

a nome del gruppo S&D

Olle Schmidt

a nome del gruppo ALDE

Kay Swinburne

a nome del gruppo ECR

Relazione

A7-0303/2012

Markus Ferber

Mercati degli strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati

OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i parametri e i metodi per il calcolo della soglia di liquidità di cui al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il ...*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

I parametri e i metodi con i quali gli Stati membri calcolano la soglia sono fissati in modo tale da far coincidere il raggiungimento della soglia stessa con un netto calo del volume degli scambi, nelle sedi di negoziazione sottoposte alla vigilanza dell'autorità che effettua la notifica, rispetto al livello medio del volume degli scambi in dette sedi di negoziazione per lo strumento finanziario

AM\916369IT.doc

PE493.625v01-00

interessato.

**GU inserire la data: 12 mesi dopo
l'entrata in vigore del presente
regolamento.*

Or. en

17.10.2012

A7-0303/5

Emendamento 5

Markus Ferber

a nome del gruppo PPE

Elisa Ferreira

a nome del gruppo S&D

Olle Schmidt

a nome del gruppo ALDE

Kay Swinburne

a nome del gruppo ECR

Relazione

A7-0303/2012

Markus Ferber

Mercati degli strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) gli standard e i formati applicabili ai dati di riferimento relativi agli strumenti di cui al paragrafo 1, inclusi i metodi e le disposizioni concernenti la trasmissione dei dati e degli eventuali aggiornamenti di questi ultimi all'AESFEM e alle autorità competenti nonché la forma e il contenuto di dei dati stessi;

b) le misure e le condizioni necessarie in relazione alle disposizioni che l'AESFEM e le autorità competenti sono tenute a definire a norma del paragrafo 4.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il ...*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del

AM\916369IT.doc

PE493.625v01-00

regolamento (UE) n. 1095/2010.

**GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento.*

Or. en

Emendamento 6**Markus Ferber**

a nome del gruppo PPE

Elisa Ferreira

a nome del gruppo S&D

Olle Schmidt

a nome del gruppo ALDE

Relazione**A7-0303/2012****Markus Ferber**

Mercati degli strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)

Proposta di regolamento**Articolo 28 – paragrafo 6***Testo della Commissione**Emendamento*

6. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per specificare:

6. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le condizioni alle quali una CCP ha facoltà di negare l'accesso, *come* le condizioni basate sul volume delle operazioni, il numero e il tipo di utenti o altri fattori che generano rischi indebiti;

a) le condizioni alle quali una CCP ha facoltà di negare l'accesso **per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario**, *ad esempio* le condizioni basate sul volume delle operazioni, il tipo di utenti o altri fattori che generano rischi indebiti;

b) le condizioni alle quali viene concesso l'accesso, *come* la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti **finanziari** durante la fase di sviluppo, *modalità non discriminatorie e trasparenti relative* alle spese di compensazione, ai requisiti di garanzia e ai requisiti operativi riguardanti la costituzione di margini.

b) le condizioni alle quali viene concesso l'accesso, *ad esempio* la riservatezza delle informazioni fornite riguardo **ai valori mobiliari e** agli strumenti **del mercato monetario** durante la fase di sviluppo, *nonché il carattere non discriminatorio e trasparente delle modalità applicabili* alle spese di compensazione, ai requisiti di garanzia e ai requisiti operativi riguardanti la costituzione di margini.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme di regolamentazione entro il*

Alla Commissione è delegato il potere di

*adottare le norme tecniche di
regolamentazione di cui al primo comma
conformemente agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1095/2010.*

**GU inserire la data: 12 mesi dopo
l'entrata in vigore del presente
regolamento.*

Or. en

17.10.2012

A7-0303/7

Emendamento 7

Markus Ferber

a nome del gruppo PPE

Elisa Ferreira

a nome del gruppo S&D

Olle Schmidt

a nome del gruppo ALDE

Relazione

A7-0303/2012

Markus Ferber

Mercati degli strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *L'autorità competente della sede di negoziazione può negare a una controparte centrale l'accesso a una sede di negoziazione soltanto quando l'accesso costituisca una minaccia *al regolare o ordinato* funzionamento dei mercati. **Se un'autorità competente nega l'accesso per tale motivo, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi alla sede di negoziazione e alla controparte centrale, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.***

4. ***Per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, l'autorità competente della sede di negoziazione può negare a una controparte centrale l'accesso a una sede di negoziazione soltanto quando l'accesso costituisca una minaccia *all'ordinato o regolare* funzionamento dei mercati.***

Or. en

Emendamento 8**Markus Ferber**

a nome del gruppo PPE

Elisa Ferreira

a nome del gruppo S&D

Olle Schmidt

a nome del gruppo ALDE

Relazione**A7-0303/2012****Markus Ferber**

Mercati degli strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)

Proposta di regolamento**Articolo 29 – paragrafo 6***Testo della Commissione**Emendamento*

6. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per specificare:

a) le condizioni alle quali una sede di negoziazione può negare l'accesso, *come* le condizioni basate sul volume delle transazioni, il numero di utenti o altri fattori che generano rischi indebiti;

b) le condizioni alle quali viene concesso l'accesso, *come* la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo e *modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di accesso.*

6. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le condizioni alle quali una sede di negoziazione può negare l'accesso ***per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario***, *ad esempio* le condizioni basate sul volume delle transazioni, il numero di utenti o altri fattori che generano rischi indebiti;

b) le condizioni alle quali viene concesso l'accesso, *ad esempio* la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo e *il carattere non discriminatorio e trasparente delle modalità applicabili alle spese di accesso.*

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il ...*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del

regolamento (UE) n. 1095/2010.

**GU inserire la data: 12 mesi dopo
l'entrata in vigore del presente
regolamento.*

Or. en

17.10.2012

A7-0303/9

Emendamento 9

Markus Ferber

a nome del gruppo PPE

Elisa Ferreira

a nome del gruppo S&D

Olle Schmidt

a nome del gruppo ALDE

Kay Swinburne

a nome del gruppo ECR

Relazione

A7-0303/2012

Markus Ferber

Mercati degli strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

L'AESFEM **adotta** una decisione a norma del paragrafo 1 solo se **sono soddisfatte tutte le** condizioni seguenti:

L'AESFEM **può adottare** una decisione a norma del paragrafo 1 solo se è **soddisfatta una delle** condizioni seguenti:

Or. en

17.10.2012

A7-0303/10

Emendamento 10

Markus Ferber

a nome del gruppo PPE

Elisa Ferreira

a nome del gruppo S&D

Olle Schmidt

a nome del gruppo ALDE

Kay Swinburne

a nome del gruppo ECR

Relazione

A7-0303/2012

Markus Ferber

Mercati degli strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le misure di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 sono volte ad affrontare una minaccia al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, anche in relazione ad accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione;

a) le misure di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 sono volte ad affrontare una minaccia al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, anche in relazione ad accordi per la consegna di merci **e ai fattori elencati all'articolo 59, paragrafo 1, lettere da a) a c ter) della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID]**, o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione;

Or. en

17.10.2012

A7-0303/11

Emendamento 11

Markus Ferber

a nome del gruppo PPE

Elisa Ferreira

a nome del gruppo S&D

Olle Schmidt

a nome del gruppo ALDE

Kay Swinburne

a nome del gruppo ECR

Relazione

A7-0303/2012

Markus Ferber

Mercati degli strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) fa fronte in modo significativo alla minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, di accordi per la consegna di merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di sorvegliare la minaccia;

a) fa fronte in modo significativo alla minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, ***anche in relazione ai fattori elencati all'articolo 59, paragrafo 1, lettere da a) a c ter) della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID]***, o di accordi per la consegna di merci *oppure* alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di sorvegliare la minaccia;

Or. en